

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NENNI Giuliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1963

Utilizzazione da parte dell'Unione italiana ciechi  
del residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839

ONOREVOLI SENATORI. — L'Unione italiana ciechi, associazione nazionale di categoria alla quale la legge 26 settembre 1947, n. 1047, attribuisce la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali di tutti i privi della vista nel territorio della Repubblica e affida lo studio, in collaborazione con le competenti Amministrazioni dello Stato, dei problemi della cecità e delle relative provvidenze, svolge un'intensa attività assistenziale, tramite la propria Sede centrale e gli Uffici provinciali dipendenti, in attuazione dei suoi compiti d'istituto, al servizio di circa 70.000 soci non vedenti — ciechi civili, di guerra e del lavoro — i quali costituiscono praticamente la totalità dei minorati della vista in Italia.

Essa, sin dal 1920, anno della sua fondazione, persegue i suoi fini attraverso molteplici interventi nelle forme più varie e più consone alle necessità disparate dei singoli assistiti.

Mediante l'interessamento dell'Unione italiana ciechi sono stati raggiunti risultati assai rilevanti in favore dei non vedenti nel campo della legislazione, che si è venuta ar-

ricchendo di nuovi provvedimenti relativi in particolare alla scuola, al lavoro e alla assistenza in genere. La sua attività si estrinseca oggi nelle seguenti forme:

opera di ricerca e di persuasione degli elementi privi di vista da avviare, se fanciulli, alle scuole di istruzione e, se adulti, agli istituti di rieducazione e di avviamento professionale;

addestramento e collocamento al lavoro dei ciechi nel campo del centralinismo telefonico e della massofisioterapia nonché degli altri rami delle attività produttive accessibili ai ciechi stessi;

fornitura ai privi della vista di attrezzi, macchine da lavoro e materie prime ai fini del loro avviamento alle attività lavorative;

stampa e distribuzione del « Corriere Braille », del « Progresso », del « Faro » e del « Gennariello », organi mensili di informazione, di propaganda associativa e di cultura editi in Braille; distribuzione di libri in Braille tramite le piccole biblioteche circolanti esistenti presso numerose sedi sezionali dell'Unione;

servizio del « Libro Parlato » consistente nella registrazione su nastri magnetici di opere di particolare interesse culturale allo scopo di consentire ai non vedenti — soprattutto a quelli anziani e nell'impossibilità di apprendere il sistema di lettura a rilievo — la conoscenza di tali opere mediante l'uso di appositi apparecchi di ascolto;

assegnazione ai privi della vista di cani guida addestrati presso l'apposita scuola nazionale di Firenze, servizio alle dirette dipendenze dell'Unione;

attività di appoggio e di sollecitazione in favore dei ciechi civili, del lavoro e di guerra che abbiano in corso istanze presso i Ministeri e le pubbliche Amministrazioni in genere, tendenti ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico o il pagamento delle rette da parte delle Amministrazioni provinciali e comunali;

fornitura di oggetti e macchine speciali per ciechi tramite il proprio Ufficio tiftotecnico (macchinette per la speciale scrittura in rilievo Braille, macchine dattilografiche Braille, orologi tattili, bastoni bianchi eccetera);

erogazione di sussidi *una tantum* ai ciechi maggiormente bisognosi; distribuzioni periodiche di pacchi vivevi, indumenti eccetera; rilascio di scontrini per la riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto delle Ferrovie dello Stato per i ciechi e le loro guide; distribuzione, in virtù della concessione della R.A.I.-TV, di licenze radio gratuite;

profilassi della cecità per mezzo del proprio Centro donatori degli occhi, il quale, oltre a sollecitare ed attuare ogni possibile iniziativa in tale settore, promuove le condizioni tecniche e organizzative per favorire le offerte della cornea da parte dei cittadini e le operazioni di cheratoplastica nelle cliniche e negli ospedali autorizzati;

partecipazione, mediante i propri rappresentanti, all'attività dell'organizzazione mondiale per la protezione sociale dei ciechi, istituzione alle dipendenze delle Nazioni Unite, attività consistente, tra l'altro, in

un'autorevole azione presso la pubblica opinione e i governi dei rispettivi Paesi, affinché le aspirazioni sociali dei ciechi trovino concreta realizzazione in una specifica legislazione protettiva in favore dei minorati della vista in tutto il mondo.

I servizi che esplicano la suddetta multiforme attività assistenziale sono attualmente dislocati in ambienti inidonei e posti in punti diversi di Roma, il che comporta difficoltà per gli associati e per l'ente.

La sistemazione degli uffici in locali tenuti in affitto impone oltre tutto un onere annuo di spese di locazione di alcuni milioni, mentre anche tali mezzi finanziari potrebbero essere destinati all'assistenza qualora la Unione disponesse di locali di sua proprietà. L'attuale stato di cose, d'altra parte, tende a peggiorare perchè è evidente che i canoni d'affitto subiranno ulteriori aumenti in linea con la generale tendenza del mercato.

Pertanto l'unificazione dei servizi in una unica sede di proprietà dell'Unione risponde ad un'evidente esigenza funzionale e può essere realizzata destinando a questo scopo il residuo del fondo di assistenza continuativa attuata a suo tempo dall'Unione italiana ciechi in base alla legge 4 novembre 1953, numero 839, residuo che ammonta a lire 182.290.549, nonchè gli interessi bancari nel frattempo maturati.

La suddetta somma, che trovasi attualmente presso l'Istituto tesoriere della stessa Unione italiana ciechi, fu economizzata perchè le spese riguardanti la gestione dei fondi per l'assistenza continuativa (e cioè retribuzione del personale addetto all'istruttoria delle pratiche e alla erogazione degli assegni e tutte le spese postali e di cancelleria) vennero allora sostenute interamente dal bilancio di detta Unione, la quale vi fece fronte con mezzi propri.

Si confida quindi che il nostro disegno di legge venga approvato in quello stesso spirito di solidarietà e di sensibilità sociale che più volte il Parlamento ha manifestato a questa categoria di cittadini e alla sua organizzazione nazionale.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È data facoltà all'Unione italiana ciechi di destinare la somma di lire 182.290.549, residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839, e gli interessi bancari nel frattempo maturatisi all'acquisto di locali da adibire a Sede centrale dell'associazione e alla costituzione nella nuova sede dei relativi servizi.